

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1879

Il correttivo sta nel doversi udire il Consiglio provinciale, nel doversi la quota fissare, previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previo l'avviso del Consiglio di Stato, con decreto reale.

Dunque da quanto ho ricordato, pare che si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Melodia senza pericolo che ne sia turbato il principio generale informatore della legge e senza pericolo che nella pratica possa tradursi in danno per le provincie.

Riassumo dunque il concetto della Commissione nella sua semplicità. Quando più provincie possono essere interessate alla costruzione di una linea iscritta in terza categoria, tre casi si possono verificare: 1° che tutte d'accordo stabiliscano la loro quota e la ripartiscano fra di loro e allora viene il decreto reale a sanzionare il fatto volontario di queste provincie; 2° che ve ne abbia alcuna tra esse che ha un maggiore interesse e che perciò sarebbe tenuta ad una quota maggiore; naturalmente in questo caso il concorso diventa obbligatorio per la minoranza; 3° finalmente che una provincia, senza essere maggiormente interessata delle altre, senza essere tenuta ad una maggiore quota di contributo, voglia assumersi volontariamente questa obbligazione ed allora per la stessa ragione, per lo stesso principio, si deduce la conseguenza che il concorso diventa obbligatorio per le altre provincie interessate.

Quindi, la Commissione può accettare l'emendamento dell'onorevole Melodia.

ANGELONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Angeloni ha facoltà di parlare.

ANGELONI. Voleva dire poche parole. Mi unisco alle opinioni espresse dal mio egregio collega l'onorevole Melodia; ma poichè la Commissione accetta l'emendamento che egli ha presentato non avrei da aggiungere altro; solamente farei riflettere che al primo comma, siccome il concetto è che quando una o più provincie...

MELODIA. Non si tratta più dell'emendamento stampato.

PRESIDENTE. Scusi, ella non era presente quando è stato letto l'emendamento dell'onorevole Melodia; l'emendamento in discussione è il seguente:

« Se qualcuna delle provincie si impegna realmente di concorrere per una somma maggiore di quella dovuta da tutte le provincie interessate, il concorso, di cui all'articolo 5, diviene obbligatorio. »

ANGELONI. Allora ogni mia osservazione diventa inutile.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io accetto tanto l'emendamento della Commissione quanto l'aggiunta dell'onorevole Melodia.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Ho chiesto di parlare per fare una semplice dichiarazione, cioè che ritiro l'articolo aggiuntivo che era già stato stampato, e che avrebbe dovuto seguire l'articolo 7; ed inoltre per dire brevissimamente, come è mio solito, all'egregio mio amico, il relatore della Commissione, che lo ringrazio, come ringrazio il Ministero d'aver accettato le mie idee; ma non si deve tener conto solo del caso da lui previsto, ossia di una provincia che volontariamente si sottomette a pagare una quota maggiore di quella da lei dovuta, ma anche dell'altro quando una o più provincie rappresentando interessi maggiori della metà, non volendo aspettare la prova di questa loro somma maggiore d'interessi, s'impegnano regolarmente a pagarne più della metà, e con ciò ottengono il concorso di tutte le altre provincie interessate. Questo è il concetto principale che informa il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Io non sono persuaso della giustizia dell'emendamento proposto dal mio onorevole amico Melodia, poichè quest'emendamento costituirebbe l'obbligatorietà delle linee ferroviarie contemplate nell'articolo 5, e ciò contraddirebbe il sistema generale del presente disegno di legge.

Infatti l'obbligatorietà è stata fissata nella tabella B, relativa all'articolo 3; l'obbligatorietà invece fu esclusa dall'articolo 5 per le ferrovie registrate nella tabella C. Ora, se una provincia fra quelle interessate votasse una somma maggiore oltre la metà, secondo l'emendamento dell'onorevole Melodia diverrebbe obbligatorio il concorso delle altre; il che urta precisamente colla disposizione contenuta nell'articolo 5; imperocchè dipenderebbe dalla volontà d'una provincia di obbligare le altre a prendere parte al concorso, solo per avere essa assegnato una somma maggiore della metà di quella che dovrebbe essere pagata da tutte le provincie interessate.

Ora io domando alla Camera: volete voi distruggere il fatto stabilito nell'articolo 5? Volete voi decretare che una provincia possa, secondo l'emendamento dell'onorevole Melodia, stabilire l'obbligatorietà per tutte quelle che sono interessate alla costruzione delle ferrovie?

Ora, quando la Camera, con questo emenda-